

**ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DELL'INCENDIO
DEI BENI IMMOBILI E MOBILI**

2016

(in armonia con la normativa dell'Unione Europea)

INDICE

Premessa	pag.	3
Definizioni	pag.	4
Descrizione dell'attività del Contraente	pag.	6
Norme che regolano l'assicurazione in generale	pag.	8
Condizioni che regolano l'assicurazione Incendio	pag.	12
Condizioni particolari di Assicurazione Incendio	pag.	21
Dichiarazioni ai sensi dell'art.1341 c.c.	pag.	25
Allegato 1 Valori da assicurare e massimali	pag.	26
Allegato 2 Appendice di vincolo	pag.	28
Dati di andamento sinistrosità	pag.	29

PREMESSA

Il contratto è stipulato a tutela della patrimonialità d'impresa a fronte di rivendicazioni di terzi a qualsiasi titolo e di difficoltà di esercitare le rivalse, in esecuzione di delibera del Consiglio di Amministrazione del Contraente

Il presente contratto di assicurazione è stipulato in applicazione del D.Lgs.209/05 e del D.Lgs.163/06 di recepimento della direttiva 17/CE/04 nonché in armonia al corpo di leggi italiane che regolano le gare pubbliche sottosoglia e alle disposizioni che in tema di contratti siano presenti nella legge Finanziaria afferente l'esercizio.

Le condizioni del seguente Capitolato, sottoscritto per accettazione, prevalgono sulle Condizioni Generali e Particolari della relativa Polizza Assicurativa.

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano :

COMPAGNIA

L'Impresa Assicuratrice.

CONTRAENTE - ASSICURATO

Azienda Mobilità Trasporti Genova AMT S.p.a

CAPITOLATO

Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente, sottoscritto e parte integrante del contratto.

Le condizioni del seguente Capitolato, sottoscritto per accettazione, prevalgono sulle Condizioni Generali e Particolari della relativa Polizza Assicurativa.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione redatto in conformità al Capitolato di oneri approvato ovvero con quest'ultimo coincidente.

BROKER

Ital Brokers S.p.A. –Genova

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta alla Compagnia.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

INCENDIO

Combustione con fiamma di beni materiali che può autoestendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuta a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

IMPLOSIONE

Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna non dovuto ad esplosione.

INCOMBUSTIBILITA'

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

MURO PIENO

E' il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm. od in conglomerati incombustibili naturali od artificiali od in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

CONTENITORE ANTINCENDIO

Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo.

Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompi-fiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sé stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico.

Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, forza motrice e rete informatica, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e/o condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, comprese dipendenze, tettoie, passaggi coperti e simili.

MACCHINARIO ED ATTREZZATURE

Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, serbatoi metallici e tubazioni, cisterne interrate, impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato; mobilio ed arredamento industriale; quanto costituisce attrezzatura ed arredamento dei depositi e dipendenze d'industria.

Sono inoltre comprese le apparecchiature informatiche di terra per il controllo centralizzato della rete e per la gestione automatizzata dei veicoli nei depositi.

ARREDAMENTO

Mobilio di ufficio, cancelleria, registri, stampati, macchine per scrivere e per calcolo; macchine, attrezzature ed impianti elettronici compresi (es.: elaboratori, calcolatori, Personal Computers, stampanti, ecc.), opere d'arte presenti a qualsiasi titolo.

MERCI

Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, esclusi esplosivi, infiammabili e merci speciali.

ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti non classificati "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 gradi centigradi;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SPA GENOVA

La Contraente/Assicurata ha per oggetto l'organizzazione e la gestione della mobilità nelle aree urbane ed extraurbane e in particolare l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva del trasporto, sia direttamente, sia indirettamente ed anche mediante subaffidamento a terzi, la gestione, la valorizzazione e la manutenzione dei mezzi di trasporto, di beni ed infrastrutture funzionali alla mobilità delle persone nelle aree urbane ed extraurbane, nonché lo svolgimento di servizi afferenti alla mobilità delle persone.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo la Società svolge i seguenti servizi o funzioni o attività:

- a) la gestione di servizi di trasporto di persone o cose, quale proprietaria, comodataria, locataria o detentrica di veicoli e fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi, anche per conto terzi, su strada, su rotaia (Ferrovia Genova Casella), marittimi (navebus), con impianti a fune, e più in generale ad impianto fisso;
- b) la gestione di servizi di noleggio, di trasporto turistico, di trasporto in aree private, a chiamata, scolastico, per disabili e similari;
- c) l'acquisto e l'alienazione di autobus, materiale ferroviario, automobilistico per trasporti a impianto fisso e per trasporti di navigazione;
- d) la gestione di raccordi ferroviari;
- e) la gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, la gestione della informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, l'installazione e la manutenzione di sale d'attesa, di paline di fermata intelligenti collegate a sistema S.I.MON, totem informativi ed emettitrici titoli di viaggio, nonché la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il monitoraggio delle corsie riservate;
- f) la progettazione e gestione di impianti tecnologici finalizzati alla gestione del traffico, della circolazione, della sosta e del segnalamento;
- g) la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e degli impianti tecnologici funzionali al trasporto pubblico locale, quali rimesse e depositi, linee filoviarie, tranviarie, metropolitane, ascensori, ecc., nonché dei veicoli necessari allo svolgimento dei servizi di trasporto di persone e cose o di veicoli diversi, in conto proprio e per conto di terzi, comprese le attività collegate;
- h) la progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico;
- i) la progettazione e gestione di servizi accessori al trasporto turistico quali l'attività di agenzia di viaggio;
- j) la realizzazione di studi, ricerche, indagini, progetti, azioni promozionali nel settore della mobilità, anche per conto terzi;
- k) il mantenimento in efficienza della rete di trasporto pubblico ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria della metropolitana e della Ferrovia Genova Casella;
- l) ogni altra attività relativa alla mobilità delle persone o delle cose;
- m) gestione e valorizzazione di infrastrutture funzionali alla mobilità delle persone;
- n) servizi di analisi, ricerca e studio sulla mobilità;
- o) pianificazione, regolazione e controllo del traffico e della mobilità pubblica e privata;
- p) progettazione, realizzazione, e/o gestione di reti, infrastrutture e di sistemi di mobilità;
- q) predisposizione degli atti propedeutici e necessari per l'affidamento della gestione del servizio di trasporto;

- r) studio, pianificazione, progettazione, gestione, organizzazione e prestazione di servizi per la mobilità complementari al trasporto pubblico locale, fra cui, a titolo esemplificativo, quelli volti a promuovere i trasporti di persona in forma collettiva secondo i modelli del “car sharing”, “bike sharing” e del “car pooling”, nonché quelli per l’attuazione dei piani di spostamento dei lavoratori di una stessa azienda, società o ente da casa al posto di lavoro e viceversa;
- s) pianificazione, progettazione, realizzazione manutenzione e gestione di servizi relativi alla viabilità, quali rimozione auto, gestione semafori, sistemi “intelligenti” di trasporto, ecc.;
- t) studio, pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture ed impianti per la sosta, nonché di parcheggi;
- u) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici comunque connesse al traffico, alla mobilità, compresi anche la sosta e i parcheggi, accessi e ZTL e road pricing;
- v) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici funzionali al trasporto pubblico locale, quali rimesse e depositi, linee filoviarie, tranviarie, metropolitane, ascensori, Ferrovia Genova Casella ecc., nonché dei veicoli necessari allo svolgimento dei servizi di trasporto di persone e cose o di veicoli diversi, in conto proprio e per conto di terzi, comprese le attività collegate;
- w) valorizzazione, costruzione, acquisto, alienazione di beni immobili e mobili in relazione alle attività di cui sopra;
- x) gestione del servizio di vigilanza delle corsie, di ausiliari del traffico e delle fermate riservate al trasporto pubblico, vigilanza sulle aree destinate a sosta a pagamento, nonché gestione del servizio di rimozione dei veicoli in sosta d’intralcio;
- y) consulenza, assistenza e servizi nel campo della mobilità;
- z) organizzazione e gestione di corsi per la diffusione e l’applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nelle attività di cui sopra.

Tali attività potranno essere svolte dalla Società sia per conto proprio sia per conto di enti pubblici o privati.

La Contraente/Assicurata potrà compiere tutte le operazioni necessarie, utili ovvero opportune per il conseguimento degli scopi sociali e, a questo fine, potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, potrà rilasciare garanzie personali o reali, anche nell’interesse di terzi, e potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese o enti, sia italiani sia stranieri, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

Eventuali successive trasformazioni societarie di AMT Spa verranno recepite nelle polizze in vigore con apposite appendici.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 - Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della Gerenza o Agenzia della Compagnia che concede la copertura assicurativa e gestisce i contratti per conto dell'assicurato.

Art.2 - Durata del Contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata di 1 anno a decorrere dalle ore 24.00 del 31.12 2015 e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza delle ore 24.00 del 31.12.2016.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a tre mesi.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti a qualsiasi titolo che non siano riferibili alla movimentazione delle partite contrattuali.

Art.3 - Pagamento del premio - Decorrenza della garanzia

La contraente è tenuta a pagare presso la Società il premio stabilito alle rispettive scadenze. L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se in quel momento il premio è pagato; in caso contrario la decorrenza sarà dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio, ferme restando le scadenze stabilite dalla polizza.

Per quanto riguarda le rate successive, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901, c.c., è concesso il termine di rispetto di 30 giorni; trascorso tale periodo l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno dell'avvenuto pagamento del premio e delle eventuali spese, ferme restando le scadenze stabilite.

Art.4 - Pagamento frazionato del premio annuo

La Contraente provvederà al pagamento della rata di premio per il periodo dal 01.01.2016 al 30.06.2016 entro il 22.12.2015, mentre le successive rate avranno cadenza semestrale., esclusi aumenti a qualsiasi titolo.

Art.5 - Forma delle comunicazioni fra le Parti contraenti

La Società si impegna a concordare con il Broker e con l'Azienda assicurata la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto per la quale possono predisporre, di comune accordo, regolamenti e forme di comunicazione on line, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri e alla cadenza degli incontri periodici di confronto e verifica alla gestione stessa.

Art.6 - Aggravamento del rischio

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio mediante lettera o fax.

Tuttavia, la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1898, c.c., decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

L'eventuale aggravamento del rischio riveniente dalle imposizioni di legge deve essere contestato dalla Società entro 60 giorni dal suo verificarsi.

Art.7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897, c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.8 - Cessazione del rischio

La cessazione del rischio oggetto della polizza, se comunicata alla Compagnia, comporta la cessazione del contratto. La Compagnia rinuncia all'incasso delle rate successive a completamento dell'annualità.

Art.9 – Dichiarazioni inesatte del Contraente

La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni della Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892, c.c.

Art. 10 - Ispezione delle cose assicurate

La Compagnia ha sempre diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.11 – Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte secondo le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art.12 - Obbligo e spese di salvataggio

Appena avvenuto un sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne od arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Compagnia in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata o anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Compagnia provi che le spese sono state fatte sconsideratamente.

Art.13 - Denuncia del Sinistro

L'assicurato deve:

- a) entro otto giorni dal sinistro o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, darne avviso sommario alla Sede Territoriale od all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza;
- b) entro gli otto giorni successivi farne dichiarazione regolare e circostanziata al Pretore oppure agli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria del luogo. In ogni caso tale dichiarazione dovrà precisare: il momento dell'inizio del sinistro, la durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestarne il progresso, l'entità, almeno approssimativa, del danno che ne è derivato.

Se il fatto costituisce reato tale denuncia all'autorità deve essere inviata al più presto dal momento in cui l'assicurato ne è venuto a conoscenza;

- c) trasmettere una copia di questa dichiarazione, entro i quindici giorni successivi, alla Sede Territoriale o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, accompagnandola con una descrizione del danno subito;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta della Compagnia, uno stato

particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;

- e) informare la Compagnia, in caso di ricorso terzi, delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917, c.c.

Art.14 – Inadempimento dell'obbligo di salvataggio

Se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo del salvataggio sancito dall'art. 9 perde il diritto al risarcimento. Se è inadempiente colposamente l'assicuratore può ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio subito (art. 1915 c.c.).

Art.15 - Conservazione delle tracce del Sinistro

Il Contraente è obbligato a conservare le tracce del sinistro fino al momento del sopralluogo del perito incaricato dalla Compagnia per la valutazione del danno e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro alla Compagnia.

Art.16 - Prosieguo lavorazione senza perizia

Fermo quanto disposto dalle Condizioni che regolano l'assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare dal Contraente nell'eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso al Contraente stesso di poter proseguire nella propria attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

Art.17 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provveda alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art.18 – Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 14-16;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione, sgombero e trasporto.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordemente, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle

valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art.19 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.20 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 12, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore a quella assicurata.

Tale limite viene fissato in €. 20.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art.21 - Pagamento dell'indennità

Il pagamento dell'indennità è eseguito dalla Compagnia alla sede del Contraente contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di liquidazione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 29 c.

Art.22 – Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Compagnia eventuali altre polizze da lui stipulate.

Per quanto attiene invece, polizze stipulate da soggetti diversi dal contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio ed opererà in differenza di limiti (i.e. D.I.L.) e di condizioni (i.e. D.I.C.) rispetto alle altre coperture.

Art.23 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verifichino in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale anche rateale. Per quanto attiene i conguagli, gli eventuali storni di premio a favore del contraente danno diritto a quest'ultimo di fruire anche delle restituzioni fiscali relative, se in quanto dovute all'assicuratore.

Art.24 – Clausola Broker

La gestione del presente contratto è affidata alla Ital Brokers SpA -, via Albaro 11 Genova, in qualità di broker di assicurazione dell' AMT, Azienda Mobilità e Trasporti – Genova Spa.

La Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti e tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto potranno avvenire anche per il tramite del suddetto broker.

Le parti si danno reciprocamente atto che il compenso del broker è, come da prassi di mercato, a carico della/e Società aggiudicataria/e.

Art.25 - Clausola Compromissoria (art. 808 e s.s., c.p.c.)

Qualsiasi controversia fra le sottoscritte parti, in qualunque modo connessa all'esecuzione del presente contratto (comprese quelle concernenti questioni di interpretazione, validità, inadempimento, risoluzione e di qualsiasi altro genere) che non possa essere composta in via

amichevole, potrà essere risolta per mezzo di arbitrato, disciplinato dal Codice di Procedura Civile e dalla Legge 5/1/94

n. 25, da svolgersi presso le stanze arbitrali della Camera di Commercio del luogo ove ha sede l'azienda, salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/01.

Art.26 – Rinvio alle norme di legge ed ai Regolamenti attuativi

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie.

Eventuali modifiche di legge e Regolamenti Attuativi che intercorrano nel corso di contratto, verranno valutate dalle parti ed inserite nel corso della vigenza del contratto o in sede di proroga.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.

Art.27 – Foro Competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art.28 – Interpretazione del contratto

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art.29 - Oggetto dell'Assicurazione

a) La Compagnia si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti a (elenco esemplificativo) a :

fabbricati, uffici, autorimesse ed officine, impianti fissi su rotaia od a fune, quali ad esempio metropolitana, ferrovie in concessione (cremagliera di Granarolo, Ferrovia Genova Casella), funicolari, ascensori, rete aerea, sale d'attesa, tunnel, scale d'accesso, recinzioni e contenuto quali automezzi di terzi (dipendenti, amministratori o visitatori e terzi in genere in riparazione presso le Officine dell'Azienda Contraente), nel servizio di rimozione, il deposito e la custodia di tali veicoli presso gli impianti, in rimessa e/o sosta, macchinari, attrezzature, merci, ricambi, materiali di consumo ed arredamenti, Ponti Radio e quant'altro inerente l'attività dell'Azienda, anche se di proprietà di terzi in uso a qualunque titolo o in dotazione all' Assicurato, causati da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione, implosione e scoppio;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.
- caduta di meteoriti, scorie, corpi volanti od orbitanti, anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate esclusi, in ogni caso, ordigni esplosivi.
- onda sonora

Sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dal Contraente o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'incendio.

Nel caso in cui i fabbricati non siano di proprietà del Contraente la presente assicurazione è stipulata "per conto di chi spetta" in quanto proprietario o titolare di vincoli o di altri diritti reali..

Salvo il caso previsto dall'art. 1914, c.c., a nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, e sino alla concorrenza di € 500.000,00 per annualità assicurativa.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato, il deposito e la custodia dei veicoli rimossi presso gli appositi impianti, i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo

b) Si conviene che tutti i beni di proprietà od in uso al Contraente siano assicurati con la presente polizza, anche se in seguito ad un disguido operativo degli uffici interessati, determinati enti non risultassero elencati in polizza o non fossero tempestivamente comunicati variazioni od incremento a nuovo. Tuttavia l'assicurato sarà tenuto al pagamento del relativo premio a partire dal periodo di acquisto o della disponibilità non appena a conoscenza.

c) Ricorso Terzi

La compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto pari ad € 10.000.000,00 delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza, ivi compresi i beni dei locatari e gli immobili locati dall'assicurato per i rimessaggi.

Ai fini della presente garanzia, il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

d) Rischio locativo e ricorso locatori

La Compagnia nei casi di responsabilità dell'assicurato ai termini degli articoli 1588, 1589 e 1611, c.c., indennizza, fino alla concorrenza del massimale convenuto pari ad € 10.000.000,00 secondo le Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione da essa previste, i danni diretti e materiali causati, anche con colpa grave dell'Assicurato, da incendio o da altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato medesimo.

e) Rischio Locatari

La Società, nei casi di responsabilità dell'assicurato, indennizza, fino alla concorrenza del massimale di convenuto per sinistro, i danni diretti e materiali causati, anche con colpa grave dell'assicurato, da incendio o da altro evento garantito dalla seguente polizza, ai beni dei terzi locatari, custoditi nei locali di proprietà del Contraente concessi in locazione, fino alla concorrenza del massimale convenuto pari ad € 10.000.000,00.

Art.30 – Deroga alla proporzionale

Agli effetti della determinazione del coefficiente di riduzione proporzionale dell'indennizzo per insufficienza di assicurazione ed a deroga di quanto previsto dall'art. 12 delle Condizioni Generali di assicurazione, si conviene di considerare come somma assicurata partita per partita, quella risultante dal presente contratto, aumentata del 20%.

Art.31 - Adeguamento delle somme assicurate (LEE-WAY CLAUSE)

Le somme assicurate previste in garanzia alle partite Fabbicati e Macchinari vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine d'ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno, per ciascuna partita presa separatamente, in aumento fino ad un massimo del 20% (venti per cento) delle stesse. Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società s'impegna quindi a ritenere garantita un'ulteriore somma pari al 20% (venti per cento), quindi il disposto dell'articolo "Assicurazione parziale" delle "Norme che Regolano l'Assicurazione Incendio", troverà applicazione soltanto se il valore effettivo ecceda, al momento del sinistro, il capitale così maggiorato.

Il Contraente o l'Assicurato s'impegna a comunicare entro i 15 (quindici) giorni immediatamente successivi al termine d'ogni annualità assicurativa l'ammontare delle nuove somme da assicurare.

Il Contraente s'impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio, che sarà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo d'assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza.

Eventuali aumenti eccedenti la limitazione del 20% (venti per cento) saranno nulli se non oggetto di specifica pattuizione.

Il pagamento del conguaglio dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'atto relativo, rimanendo diversamente sospesa la validità di questa condizione particolare, che riprenderà vigore soltanto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, fermo in ogni caso il diritto della Società al premio.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non ottemperi alla disposizione di cui al terzo comma (obbligo di comunicare l'aumento verificatosi), la presente assicurazione decade con inizio dalle ore 24 (ventiquattro) del quindicesimo giorno anzidetto; fermo il diritto della Società all'incasso di una somma pari al 10% (dieci per cento) del premio corrisposto, per l'annualità trascorsa, sulle citate partite.

Per le partite sopra previste non è operante la condizione particolare "Deroga alla proporzionale", qualora prevista in polizza.

Art.32 – Rischi inclusi

La Compagnia risarcisce altresì:

- 1) a) danni causati alle cose assicurate da autocombustione, sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure beni posti nell'ambito di 20 m. da esse;
b) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza di € 100.000,00.

2) Fenomeni elettrici

La compagnia risarcisce i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, anche se conseguenti a fulmine, salvi i danni a:

- elaboratori elettronici e calcolatori
- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore od il fornitore.

Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo pari al 10% dell'indennizzo con un minimo di € 2.000,00 per singolo sinistro.

In nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell' annualità assicurativa somma maggiore di € 500.000,00.

3) Eventi Socio - politici

La Compagnia risarcisce i danni verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti vandalici o dolosi causati da persone dipendenti o non del Contraente anche se commessi a mezzo di ordigni esplosivi.

La Compagnia non risponde dei danni:

- da inondazione o frana;
- da furto e rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancato od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;

- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo pari al 10% dell'indennizzo con un minimo di € 2.000,00 per singolo sinistro.

In nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa somma maggiore di € 1.000.000,00.

4) Eventi atmosferici

La Compagnia risarcisce i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti sulla pluralità di beni, assicurati o non.

La Compagnia non risponde dei danni:

- verificatisi all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra:

a) causati da:

- ◇ mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- ◇ formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico;
- ◇ cedimenti o franamenti del terreno;

b) subiti da:

- ◇ beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- ◇ baracche in legno o plastica, e quanto in esse contenuto;
- ◇ serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- ◇ lastre di cemento-amianto, manufatti di materia plastica e altri conglomerati artificiali per effetto di grandine.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto pari al 10%, con un minimo di € 2.000,00, con un limite di risarcimento di € 500.000,00 per sinistro e per anno.

5) Inondazioni, alluvioni e allagamenti

La Compagnia, a parziale deroga delle Condizioni che regolano Assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazione, alluvione, allagamento da acqua in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Compagnia non indennizza i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici e tecnici;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamenti sulle cose assicurate;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) a cose mobili all'aperto;
- e) alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
- f) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto pari al 10%, con un minimo di € 5.000,00, con un limite di risarcimento di € 500.000,00 per sinistro e per anno.

6) Terremoto

La Compagnia, a parziale deroga delle Condizioni che regolano Assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della costa terrestre dovuto a cause endogene.

La Compagnia non indennizza i danni:

- a) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate
- c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro. indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto pari al 10%, con un minimo di € 10.000,00, con un limite di risarcimento di € 500.000,00 per sinistro e per anno.

7) Gelo La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e delle relative tubazioni ed organi di collegamento od intercettazione, di pertinenza dei fabbricati e dell'attività svolta, a seguito di gelo.

Sono comprese le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza di sospensione dell'attività che si sia protratta oltre 72 ore.

Agli effetti della presente esclusione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia assoluta di € 2.000,00, con un limite di risarcimento di € 500.000,00 per sinistro e per anno.

8) Implosione

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da implosione di serbatoi, contenitori, condutture o tubazioni in genere, parti di macchinari, attrezzature, intendendosi per tale il repentino ed accidentale cedimento strutturale dovuto a sovrappressione esterna e/o depressione interna agli stessi.

Sono esclusi i danni:

- a) al macchinario ed all'attrezzatura o loro parti in genere nelle quali si è verificata l'implosione, quando l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- b) verificatisi in conseguenza di prove, esperimenti, collaudi o mancata osservanza dei limiti di impiego stabiliti dai costruttori, progettisti ed installatori;
- c) avvenuti per effetto di alterazione od omissione di controlli nonché di errata o mancata manovra.

9) Urto veicoli stradali

La Compagnia risarcisce i danni materiali e diretti causati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti al Contraente né al suo servizio.

10) Acqua condotta

La compagnia risarcisce i danni materiali e diretti causati da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati.

Sono esclusi:

- i danni dovuti ad umidità, stillicidio e gelo, ancorché dovuti a rottura;
- i danni derivanti da traboccamenti, o rigurgito di fognature, scarichi e pluviali;
- i danni provocati da usura, corrosione e mancata manutenzione;

La Compagnia indennizza, altresì, le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione fino alla concorrenza di € 50.000,00, per uno o più sinistri, che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, nel limite complessivo sottostabilito per la presente estensione di garanzia:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia assoluta di € 2.000,00, con un limite di risarcimento di € 500.000,00 per sinistro e per anno.

11) Acqua Piovana

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono esclusi i danni:

- a) dovuti alla penetrazione di acqua attraverso porte, finestre, lucernari e serramenti in genere lasciati aperti;
- b) estetici, di umidità, stillicidio e gelo;
- c) subiti da impianti e serbatoi interrati ed al loro contenuto;
- d) a fabbricati aperti su uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti anche per temporanea manutenzione o ripristino, ed a tettoie e relativi contenuti;
- e) a fabbricati in costruzione e relativo contenuto

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia assoluta di € 2.000,00, con un limite di risarcimento di € 500.000,00 per sinistro e per anno.

12) Colaggio da impianti fissi di estinzione

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua o altro agente estinguente a seguito di rottura accidentale di impianti fissi di estinzione, comprese le relative alimentazioni.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da gelo, ancorché dovuto a rottura;
- b) di umidità e stillicidio;
- c) causati da usura, corrosione e mancata manutenzione;

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato una franchigia assoluta di € 2.000,00 e con un limite di risarcimento di € 500.000,00 per sinistro e per anno

13) Dispersione Liquidi

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti di dispersione del liquido posto in serbatoi o contenitori, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori, o delle relative valvole od organi di intercettazione.

Sono esclusi i danni:

- a) da trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
- b) causati da gelo;
- c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato una franchigia assoluta di € 2.000,00, con un limite di risarcimento di € 500.000,00 per sinistro e per anno.

14) Danni Precedenti

La mancata dichiarazione di danni della medesima natura di quelli indennizzabili ai sensi della presente polizza che abbiano colpito le cose assicurate od altre cose pertinenti ad attività imprenditoriali del Contraente e dell'Assicurato, precedentemente la stipulazione del contratto, non può essere invocata dalla Compagnia quale motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

15) Oneri di Urbanizzazione

La Compagnia, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita "fabbricati", risarcisce i costi e gli oneri effettivamente sostenuti dall'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare ad Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione di detti fabbricati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.

Tale condizione è operante sempreché la ricostruzione avvenga entro 12 mesi dalla data del sinistro.

A questo titolo la Compagnia non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, somma maggiore di € 500.000,00.

16) Assicurazione Globale dello Stabilimento - Universalità

Il Contraente dichiara che con la presente polizza egli intende assicurare tutto quanto costituisce lo stabilimento, fatta eccezione per l'area, ferme in ogni caso le esclusioni e delimitazioni previste nella polizza stessa e/o specificatamente pattuite nelle condizioni contrattuali e non esplicitamente derogate.

Rimane, pertanto convenzionalmente stabilito fra le Parti che, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto dello stabilimento deve ritenersi tutto assicurato e che, qualora una determinata cosa non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa stessa verrà attribuita alla partita macchinari, attrezzature ed arredamento.

17) Opere di Abbellimento e utilità

Eventuali opere di abbellimento, sistemazione ed utilità, affreschi, decorazioni, tappezzerie, apparecchi di illuminazione, moquette - suscettibili o meno di essere considerati immobili per natura o per destinazione - antenne radiotelevisive, pannelli solari, tende, tendoni, cartelli, pannelli pubblicitari e simili, targhe, insegne anche luminose, si intendono assimilati ad attrezzature ed arredamento e pertanto compresi ed assicurati alla relativa partita, ferme restando le eventuali esclusioni e limitazioni previste dalla presente polizza e da eventuali polizze ad essa collegate, anche nell'ambito delle singole Condizioni Particolari.

18) Opere di Miglioria

Qualora, a causa di sinistro indennizzabile a termine di polizza, l'Assicurato procedesse alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle cose danneggiate in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'indennizzo spettante all'Assicurato si terrà conto anche di tale circostanza.

Pertanto l'indennizzo, determinato secondo le Condizioni tutte di polizza, verrà aumentato delle spese sostenute per opere di miglioria e/o diversa costruzione fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo senza l'applicazione, per tale somma, del disposto di cui alle Condizioni che regolano l'Assicurazione.

La presente polizza è operante esclusivamente per fabbricati e macchinari, attrezzature ed arredamento.

19) Perdita Pigioni

In caso di sinistro, indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita fabbricati, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Compagnia pagherà quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno.

Per i locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati ed in uso al Contraente o all'Assicurato - proprietario - che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ed essi relativa.

20) Rottura cristalli

La Compagnia risarcisce, fino alla concorrenza di € 30.000,00, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, delle lastre di cristallo con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti in occasione di atti di guerra, anche se civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- b) derivanti da incendio, scoppio ed esplosioni, superamento del muro del suono, effetti termici e radiazioni atomiche, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- c) derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimenti del terreno o assestamenti del fabbricato, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, restauro dei locali e/o del fabbricato di cui gli stessi sono parte, operazioni di trasloco, rimozioni del mobilio o degli infissi o delle lastre, lavori sulle lastre ed ai relativi supporti, sostegni o cornici, riparazioni e/o lavori estranei all'attività dell'Assicurato, svolti nei locali dove esistono le lastre garantite;
- d) derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, mancanza di manutenzione;
- e) determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato e dei suoi dipendenti.

21) Onorario Ingegneri e Consulenti

La Compagnia, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa le spese sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorari di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti in genere, resesi necessarie a supporto alla ricostruzione o al ripristino delle cose distrutte o danneggiate, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

La presente estensione di garanzia è prestata fino al massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno.

22) Onorario Periti

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito fino al massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno.

23) Effetti Personali di Amministratori, Dirigenti e Dipendenti

Resta convenuto tra le Parti che nella partita macchinari, attrezzature ed arredamento si intendono compresi effetti personali di amministratori, dirigenti e dipendenti fino al massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno, esclusi gioielli, denaro e valori in genere .

Art. 33 - Rischi Esclusi

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- c) determinati od agevolati da dolo dell'assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge, salvo il caso di reato, accertato con sentenza passata in giudicato, del dipendente in odio all'assicurato;
- d) da furto, rapina, ammanco;
- e) guasto o anormale o improprio funzionamento delle macchine non dovuto agli eventi per i quali è fornita l'assicurazione;
- f) franamento o smottamento del terreno;
- g) crollo o collasso del terreno;
- h) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- j) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo od a fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- k) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art.34 - Elementi per il calcolo del Premio

Il premio annuo è determinato nella misura percentuale fissa per tutta la durata del contratto, sulla base del valore complessivo dei fabbricati, del valore complessivo dei macchinari, attrezzature, merci ed arredamenti indicati a pag. 26 nonché del massimale fissato per il ricorso terzi e rischi locativi a pag. 27.

Il premio è convenuto in base al valore complessivo dichiarato dal Contraente che viene aggiornato all'inizio di ogni anno per adeguare i valori assicurati alla dinamica dei prezzi.

Art.35 – Determinazione del danno – Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "**valore a nuovo**" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area.
- per i macchinari, attrezzature ed arredamento, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- a) in caso di sinistro si determina per i beni indicati:
l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al cpv. precedente, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- b) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- c) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinari, attrezzature, arredamenti, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime effettuate secondo i seguenti criteri:
 - 1 - per i fabbricati: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione,

- al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ad ogni altra circostanza concomitante;
- 2 - per il macchinario, le attrezzature e l'arredamento: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
 - 3 – per le merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali.
- d) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è iniziata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale;
- e) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento di reparti in stato di attività.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE INCENDIO

Art.36 – Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 60% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00.

L'obbligazione della Compagnia dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi novanta giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettante, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

L'assicurato sarà tenuto a restituire immediatamente alla Compagnia, a sua richiesta, l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nei casi in cui successivamente risulti non sussistente o venga meno anche una sola delle condizioni di cui ai commi precedenti.

Art.37- Limite dei diritti dei terzi interessati

La presente polizza è stipulata dal Contraente in suo nome o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non possono partecipare alla nomina dei periti che vengono scelti dalla Compagnia e dal Contraente.

E' stabilito e convenuto che solo il Contraente può compiere azioni, esporre ragioni ed accampare diritti nell'ambito dell'assicurazione stessa.

Tuttavia l'indennità, che sarà versata in contraddittorio, può essere versata all'atto del pagamento solo con l'intervento dei terzi interessati.

Art.38 - Diminuzione delle somme assicurate e del rischio

E' facoltà della Compagnia e del Contraente di domandare in ogni tempo, mediante lettera raccomandata, la diminuzione delle somme assicurate. Ove venga riconosciuta, da parte della Compagnia, come giustificata la richiesta del Contraente per diminuzione delle cose assicurate o per riduzione del loro valore, il premio sarà corrispondentemente ridotto a cominciare dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della lettera raccomandata relativa alla richiesta di diminuzione.

In caso di diminuzione richiesta da parte della Compagnia, la diminuzione e la conseguente riduzione dei premi, avranno senz'altro effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di invio della lettera raccomandata.

Il Contraente avrà, peraltro, il diritto, ove non intenda accettare la diminuzione, di richiedere la risoluzione del contratto, sempre mediante lettera raccomandata, con effetto dallo stesso trentesimo giorno e con restituzione della parte di premio non consumata.

Art.39 - Rinuncia alla Rivalsa

Con riferimento ai fabbricati concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa ad essa spettante nei loro confronti per danni da incendio da essi provocati, salvo il caso di dolo.

Art.40 - Danni a fabbricati aperti

A parziale deroga delle Condizioni che regolano l'Assicurazione e relativamente agli eventi atmosferici previsti dalle stesse, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti derivanti subiti da fabbricati, aperti da uno o più lati, o tettoie.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di €. 2.000,00 fino ad un limite di risarcimento di € 100.000,00 per sinistro e per anno

Art. 41 – Metropolitana: Impianti, vetture e beni

L'estensione di cui al presente articolo opera a secondo rischio, per differenza di condizioni e di limiti, sulle garanzie prestate nella polizza assicurativa (e/o comunque per quanto di competenza) del Comune di Genova, proprietario della Metropolitana.

1. Massimale:

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, relativo a materiale rotabile, a Impianti e Stazioni Metropolitana, a vetture e automezzi ausiliari indicati ai successivi punti 3, 4 e 5 la Società non pagherà più di 10.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, quale sottolimito a quanto previsto all'art. 20.

2. Stazioni Metropolitana

- Brin;
- Di Negro;
- Principe;
- Darsena;
- S.Giorgio;
- De Ferrari
- S.Agostino
- Stazione Brignole

3. Elenco vetture metropolitana: Numero totale 18 + 7

Tutti i veicoli sono di proprietà AMT dal 2007 per un valore (già degradato) di circa 8.100.000,00 euro.

7 treni nuovi, di proprietà del Comune, potranno essere a disposizione, concessi in uso e manutenzione di AMT, nel corso del 2016 .

Il valore complessivo dei nuovi treni è preventivato in circa €. 34.000.000,00 (iva inclusa).

4 Automezzi ausiliari Metropolitana

Si intendono compresi nell'assicurazione tutti gli automezzi ausiliari (a titolo esemplificativo locomotori, motocarrelli, sollevatori) alla gestione della Metropolitana in uso e circolazione all'interno della linea e in deposito, su proprietà F. S., su strada pubblica per un valore (già degradato) totale di circa €. 2.000.000,00 (elenco disponibile presso AMT).

5 Degrado convenzionale

Per le vetture della Metropolitana di cui al punto 3 si conviene la seguente scala di degrado:

- | | |
|---------------------------------|-----|
| a) vetture fino a 1 anno di età | 5% |
| b) vetture da 1 a 2 anni di età | 10% |

- | | | |
|----|--|-----|
| c) | vetture da 2 a 3 anni di età | 13% |
| d) | vetture da 3 a 4 anni di età | 16% |
| e) | vetture da 4 a 5 anni di età | 19% |
| f) | e successivamente 3% in meno per ogni anno fino a raggiungere il 50%, che costituisce il valore minimo non ulteriormente deducibile. | |

In caso di danno suscettibile di riparazione, non verrà applicato degrado sui costi della manodopera.

6 Franchigie per garanzie eventi socio-politici Metropolitana.

Il pagamento dell'indennizzo relativamente agli eventi socio-politici, compresi gli atti vandalici, che interessino vetture della Metropolitana in deposito e in circolazione verrà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa di € 2.000,00 per sinistro.

Art.42- Macchinette emettitrici, paline intelligenti e impianti controllo corsie.

Le garanzie previste dalla polizza vengono estese ai danni materiali diretti causati a:

n° indicativo 48 macchinette emettitrici di titoli di viaggio del valore di circa €. 10.000,00 cadauno;

n° indicativo 103 paline intelligenti" sulle fermate del valore di circa €. 10.000,00 cadauno;

n° indicativo 25 "Impianti controllo corsie" del valore di circa €. 20.000,00 cadauno.

Ai fini della presente estensione di garanzia, per quanto attiene gli atti vandalici e gli eventi socio-politici, in caso di sinistro la Compagnia pagherà l'indennizzo con uno scoperto pari al 10% con il minimo di €. 1.000,00.

Art. 43 – Ferrovia Genova Casella

L'estensione della garanzia di cui al presente articolo è relativa ai beni necessari per lo svolgimento dell'attività della Ferrovia "Genova – Casella" a trazione elettrica con percorso in sede propria di m. 24.600 e di m. 400 in sede stradale, compresa linea elettrica ad alta tensione della lunghezza di m. 25.000 circa ad uso della predetta ferrovia.

AMT Spa esercisce la manutenzione ordinaria e straordinaria della ferrovia , della rete elettrica e delle intere strutture, eseguite in proprio e/o in appalto compreso il rischio della committenza.

Valore complessivo assicurato € 10.565.000,00.

Per il solo "materiale rotabile"sono operative le seguenti limitazioni rispetto alle condizioni di polizza :

- Eventi sociopolitici: deve intendersi in garanzia con applicazione di uno scoperto del 10%, il minimo di € 5.000,00. Massimo risarcimento di € 500.000,00 per sinistro e per anno.
- Eventi atmosferici: deve intendersi in garanzia con applicazione di uno scoperto del 10%, il minimo di € 1.000,00. Massimo risarcimento di € 500.000,00 per sinistro e per anno;

Sono esclusi i danni da deragliamento, ribaltamento, svio, tallonamento ed urto veicoli ferroviari; i danni da deragliamento si intenderanno compresi limitatamente ai danni derivanti da incendio e da eventi che potrebbero essere indennizzati dal presente contratto

La società rinuncia alla rivalsa nei confronti della Regione Liguria.

Art. 44- Obbligo della Compagnia di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

Alla fine di ogni esercizio l'Impresa si impegna a fornire al Broker e al Cliente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi di primo anno riferito all'esercizio trascorso e all'aggiornamento di quelli precedenti, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

Art 45 - Coassicurazione

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art.1911, c.c., rispondendo in solido nei confronti dell'Assicurato per tutte le

coassicuratrici presenti nel riparto la cui scelta deve tenere conto delle osservazioni contenute nel parere dell'autorità garante della concorrenza e del mercato (bollettino n. 47 del 2/12/1997). La scelta delle coassicuratrici deve avvenire all'atto dell'offerta e comunicata alla stazione appaltante con i riferimenti di eventuale appartenenza a gruppi, così come avviene nell'istituto dell'avvalimento.

Art. 46 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C.

Agli effetti dell'art. 1341, c.c., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sotto elencati articoli delle norme e condizioni che regolano l'Assicurazione:

- Art. 2 Durata del Contratto
- Art. 3 Pagamento del premio - Decorrenza della garanzia
- Art. 4 Pagamento frazionato del premio annuale
- Art. 9 Dichiarazioni inesatte del Contraente
- Art. 12 Obbligo e spese di salvataggio
- Art. 25 Clausola Compromissoria
- Art. 30 Deroga alla proporzionale
- Art. 31 Adeguamento delle somme assicurate (LEE-WAY CLAUSE)
- Art. 35 Determinazione del danno
- Art. 38 Diminuzione delle somme assicurate e del rischio
- Art. 39 Rinuncia alla rivalsa
- Art. 41 Impianti, vetture e beni della Metropolitana
- Art. 43 Ferrovia Genova -Casella
- Art. 44 Obbligo della Compagnia di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio
- Art. 45 Coassicurazione
- Allegato 1
- Allegato 2

Genova, lì

IL CONTRAENTE

COMPAGNIA ASSICURATRICE

Allegato 1

Quadro riassuntivo Valori da assicurare

AMT SPA					
ELENCO, TIPOLOGIA,TITOLO immobili presente a bilancio			MACCHINARI ARREDI HARDWARE MACCHINE D'UFFICIO etc.		
Fabbricati e terreni €. 56.000.000,00	Direzione: 6,0 mil € Area di Campi: 7,0 mil € Altri immobili. 1,0 mil € Barbareschi: 9,4 mil € Staglieno: 8,4 mil € Mangini: 9 mil € P.Reti: 11,5 mil € Gavette: 3,7 mil		€. 3.000.000,00	Direzione: 0,5 mil € Area di Campi: 0 € Altri immobili: 0,1 mil € Barbareschi: 0,5 mil € Staglieno: 0,5 mil € Mangini: 0,3 mil € P.Reti: 0,6 mil € Gavette: 0,5 mil €	
Impianti fissi filobus	4.500.000,00				
Ascensori e funicolari	10.420.000,00				
METROPOLITANA Impianti fissi e macchinari	1.250.000,00		Veicoli METRO 8.100.000,00 Automezzi ausiliari METRO 2.000.000,00		
Ferrovia GE CASELLA fabbricati in concessione	5.000.000,00	Beni mobili in concessione ad uso dalla Regione Liguria	5.315.000,00	Beni mobili di proprietà di Genova Casella ceduti ad A.M.T. S.p.A.	250.000,00

Beni e relativi contenuti sono in parte di proprietà di terzi e concessi in locazione / uso e a conduzione e manutenzione di AMT SPA

I VALORI A NUOVO degli immobili non sono noti perché il bilancio AMT a fatto a costi storici e ammontano indicativamente a €. 65.000.000).

I valori totali degli Impianti della METROPOLITANA, sono stati comunicati dal proprietario Comune di Genova in €.189.000.000,00.

7 treni nuovi, di proprietà del Comune, potranno essere a disposizione, concessi in uso e manutenzione di AMT, nel corso del 2016 r. Il valore complessivo dei nuovi treni è preventivato in circa €. 34.000.000,00 (iva inclusa).

Massimali di indennizzo	
Limite massimo dell'indennizzo per sinistro e per anno assicurativo	€. 20.000.000,00
Ricorso terzi	€. 10.000.000,00
Rischio locativo e ricorso locatori - Rischio Locatari	€. 10.000.000,00
Metropolitana massima in eccesso ad eventuali scoperture per quanto di competenza del proprietario	€. 10.000.000,00
Limite massimo di indennizzo, per quanto previsto all'art. 32 _ <i>rischi inclusi – punti 4-5-6-7-10-11-12-13</i> , per sinistro e per anno assicurativo per singola estensione.	€. 500.000,00

Genova, li

IL CONTRAENTE

COMPAGNIA ASSICURATRICE

APPENDICE DI VINCOLO

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - con sede in Roma, in forza del contratto di finanziamento di euro 33.600.000,00 (trentatremilioniseicentomila/00) concesso con atto in data 17 giugno 2008 per notaio Piero Biglia di Saronno rep. n. 29809 racc. n. 20537 alla "**SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE -S.P.IM. S.p.A.**", con sede in Genova (GE), Via di Francia n. 1, Codice Fiscale numero 08866890158 e, in forza di successivi atti di (i) compravendita stipulato in data 24 ottobre 2013 per notaio Piero Biglia di Saronno rep. n. 38532, raccolta n. 27786 e (ii) di adesione ad acollo stipulato in data 13 marzo 2014 per notaio Piero Biglia di Saronno di Genova rep. n. 39230 racc. n. 28268, mediante i quali la società "**AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.**", con sede in Genova (GE), Via Montaldo n. 2, Codice Fiscale numero 03783930104, si è accollata, per sé successori ed aventi causa, con vincolo di solidarietà e di indivisibilità, il residuo debito e gli obblighi derivanti dal suddetto contratto di finanziamento.

Pertanto la società assicuratrice si obbliga a:

1. riconoscere il suddetto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
2. notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro alla banca vincolataria;
3. non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto della banca vincolataria e a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dalla banca stessa di concerto con la ditta assicurata;
4. pagare esclusivamente alla banca vincolataria, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta della banca stessa;
5. notificare tempestivamente - a mezzo di lettera raccomandata contenente l'indicazione della ditta assicurata e il numero di polizza - alla banca vincolataria, tramite La Direzione Territoriale della banca stessa, l'eventuale mancato pagamento dei premi e l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza e, comunque, a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti della banca e fino alla concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio e il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata consegnata dall'ufficio postale alla banca, fermo l'obbligo per quest'ultima di pagare il premio relativo a tale periodo. La banca vincolataria avrà comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto;
6. notificare alla banca vincolataria tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
7. non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della banca vincolataria, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla società assicuratrice dall'applicazione dell'articolo 1898 cod. civ.

IL CONTRAENTE

COMPAGNIA ASSICURATRICE